



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 151

OGGETTO: Installazione cuscino berlinese in via delle Ripe prossimità via del Viadotto, il giorno 18.07.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Tenuto conto della positiva funzionalità del dispositivo di rallentamento denominato “cuscino berlinese” installato all’inizio di via delle Ripe;

Considerata la necessità di rendere maggiormente tutelata la pubblica incolumità anche in prossimità dell’intersezione con via del Viadotto;

Vista la nota rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla lavorazione anzidetta in cui viene concessa l’installazione di un secondo e medesimo dispositivo come quello già installato nella parte iniziale del tratto viabile in parola;

Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità veicolare nella zona interessata dai lavori, al fine di garantire un ordinato svolgimento degli stessi ed in modo tale che non arrechino pericolo alla circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;

Visti gli art. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

dalle ore 08:30 del giorno 18.07.2024 fino a fine lavori prevista per le ore 11:30 del medesimo giorno,

- l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE su via delle Ripe, nel tratto in prossimità di via del Viadotto;

DISPONE

- che la ditta, dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone e/o cose e dovrà provvedere al rispetto delle normative vigenti relativamente alla sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
- che la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e del suo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni;
- che l’apposizione della prescritta segnaletica stradale sia conforme a quanto disposto dal titolo II del D.P.R.

16 dicembre 1992 n. 495 e dall'allegato I del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 gennaio 2019, **A CURA E SPESE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI**; in particolare dovranno essere installati idonei preavvisi di strada chiusa a monte ed a valle dei lavori;

- che la ditta esecutrice provveda al mantenimento della segnaletica stradale temporanea di chiusura strada e delle relative deviazioni installata, ovvero all'apposizione della stessa in modo chiaro ed inequivocabile;
- **che le modifiche stradali di cui sopra dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario ai lavori, dopodiché dovrà essere immediatamente riaperta la normale circolazione stradale;**
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose, anche in ordine all'applicazione del D. I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti – 4 marzo 2013, con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del richiedente, che si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose;
- **che qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l'impresa esecutrice sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio, e nel caso la rimozione del cantiere;**
- **che l'impresa dovrà adottare tutte le cautele atte a scongiurare incidenti le cui conseguenze di qualsiasi natura resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e penale;**
- che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:
 - Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì;
 - Vigili del Fuoco – Mondovì e Cuneo;
 - Servizio 118 – Saluzzo;
 - C.R.I. - Mondovì;
 - Proteo Soc. Coop. - Mondovì;
 - Raimondi s.r.l. – Ceva;
 - Mondo Acqua – Mondovì;
 - Ufficio Stampa – Sede; (ufficiostampa@comune.mondovi.cn.it)
 - Dipartimento Tecnico – Sede;
 - Numero Unico 112 – cur.nue112cuneo@aslcn1.it;
 - Direzione Poste Italiane – Mondovì;
 - Consorzio Grandabus;
 - Segnaletica Novarese S.r.l. – Castelletto Sopra Ticino;

INFORMA

- che qualora i lavori in programma non possano svolgersi per condizioni meteo avverse o per altre cause di forza maggiore, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente atto non saranno rese efficaci;
- che in relazione al procedimento di rilascio del presente provvedimento, non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione, da parte del responsabile del procedimento;
- che nei propri confronti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al rilascio del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Mondovì, li **16/07/2024**

PL/DC/dg

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chionetti Domenica *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.